

Roma, 2 Settembre 2020

**Risposta Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA alla consultazione della Banca d'Italia "Bozza del 13° aggiornamento della Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 "Matrice dei conti"" in relazione alla "Nuova Definizione di Default" europea.**

**Premessa**

Il Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA (nel prosieguo, "Gruppo") ringrazia la Banca d'Italia per l'opportunità di sottoporre osservazioni alla bozza del 13° aggiornamento della Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 "Matrice dei conti" (nel prosieguo, "Circolare").

Il documento in consultazione presenta interventi volti ad apportare aggiornamenti nelle segnalazioni delle banche e degli altri intermediari vigilati in relazione alla "Nuova Definizione di Default" europea (consultazione aperta fino all'8 settembre 2020).

Nei paragrafi che seguono si riportano osservazioni in merito ad alcune modifiche apportate dall'Autorità e in relazione ad alcuni ulteriori aspetti che presentano nella fattispecie del Gruppo criticità, nonché alcune richieste di chiarimenti e precisazioni.

**Osservazioni relative al paragrafo 2.1 "ESPOSIZIONI CREDITIZIE DETERIORATE"**

Tra le modifiche proposte dall'Autorità, sono sorte diverse criticità in merito al seguente punto:

*"Ai fini delle segnalazioni statistiche di vigilanza le esposizioni creditizie deteriorate sono ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, secondo le regole di seguito specificate. La classificazione delle esposizioni nelle tre categorie dovrà essere univoca tra i soggetti ricompresi nel perimetro delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata".*

Si osserva come l'Autorità proponga regole di allineamento dello stato classificatorio dei crediti (a livello di gruppo bancario) ben più stringenti rispetto a quanto previsto dalla "Nuova definizione di default" rilasciata dall'EBA. Tale normativa prevede infatti il solo allineamento di classificazione tra esposizioni "Performing" e "Non Performing" ("Gli enti dovrebbero adottare adeguati meccanismi e procedure al fine di assicurare che...il default di un singolo debitore

sia identificato in modo uniforme in tutto l'ente con riferimento a tutte le esposizioni verso il suddetto debitore in tutti i relativi sistemi informatici, compresi tutti i soggetti giuridici all'interno del gruppo e in tutte le aree geografiche” – paragrafo. 79 “Guidelines on the application of the definition of default under Article 178 of Regulation (EU) No 575/2013” – nel proseguo anche “New DoD”), non specificando la necessità di uniformità tra gli stati del default e quindi tra le tre categorie previste dalla circolare 272 di Banca d'Italia (Past Due, UTP, Sofferenze).

Sulla base del contesto di riferimento e delle specificità del Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA, il rispetto di tale ulteriore requisito comporterebbe l'insorgere di criticità e problematiche dovute principalmente a diversi fattori caratterizzanti il Gruppo, quali:

- Un numero di *Legal Entities* considerevolmente più elevato rispetto alla media degli altri gruppi bancari Italiani (136 BCC<sup>1</sup> a cui si devono aggiungere 7 società del perimetro diretto) nonché la relativa compresenza di diversi sistemi informativi all'interno del Gruppo;
- La molteplicità dei prodotti offerti dal Gruppo, ognuno con differenti specificità e logiche / tempistiche di classificazione tra i diversi stati del default;
- Un elevato numero di controparti condivise all'interno del Gruppo (oltre 70.000 controparti condivise).

Il Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA ha definito nuove regole di identificazione del default (sulla base della nuova normativa “New DoD”) che, oltre a garantire l'allineamento tra lo stato “Performing” e “Non Performing”, prevedono all'interno delle tre categorie del “Default” l'allineamento degli stati Past Due e UTP.

Tuttavia, in coerenza con quanto definito da altre realtà bancarie italiane ed europee e a causa delle potenziali conseguenze legali e reputazionali che potrebbe comportare, è stato ad oggi definito di non perseguire l'allineamento automatico dello stato classificatorio di “Sofferenza” di diverse esposizioni di una singola controparte tra diverse entità del Gruppo. La classificazione a “Sofferenza” di un credito che non presenta scaduti o irregolarità nei pagamenti per effetto “propagatorio” (a causa ad esempio di criteri temporali più stringenti di alcune legal entity con business specifici – i.e. credito al consumo) comporterebbe infatti delle conseguenze a livello di sistema per il debitore stesso, con potenziali ripercussioni nei confronti della Banca e la potenziale esposizione ad azioni di responsabilità.

Tenuto conto inoltre che la classificazione a “Sofferenza” presuppone la revoca del fido e dunque la risoluzione del relativo contratto di finanziamento, le Banche sarebbero impossibilitate a risolvere il contratto in assenza di inadempimenti contrattuali o dei requisiti previsti all'art. 40 del TUB.

Sottoponiamo anche l'ulteriore limite previsto nelle procedure di concordato preventivo ex art. 161 6° co. L.F. e 186-bis L.F., casi in cui, anche sulla base di recenti sentenze giudiziarie, le Banche non possono procedere alla classificazione a sofferenza a meno che questa non sia stata definita in data antecedente all'apertura della procedura.

<sup>1</sup> Alla data della presente lettera

In virtù dell'elevato numero di controparti condivise all'interno del Gruppo, dell'elevato numero di *Legal Entities* che potrebbero essere coinvolte durante il processo di classificazione e della presenza di diversi business che potrebbero implicare differenti regole classificatorie sottostanti, il Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA non ritiene formalmente corretto l'allineamento dello stato di "Sofferenza" di diverse esposizioni di una singola controparte tra diverse entità del Gruppo.

Si riporta di seguito un esemplificativo a supporto delle osservazioni esposte sopra. Si ipotizzi di considerare una controparte avente due esposizioni all'interno del Gruppo entrambe classificate a "Past Due":

- Un prestito Personale di € 30.000 presso BCC Credito Consumo S.p.A.;
- Un mutuo residenziale fondiario di € 300.000 presso una delle BCC del Gruppo.

BCC CreditoConsumo S.p.A., in linea con le specificità di business e le prassi di mercato, utilizza logiche di classificazione oggettive e basate su criteri temporali, le quali comporterebbero la classificazione della controparte con pagamenti irregolari in Sofferenza dopo 7 mesi dal primo scaduto (Decadenza del Benefico del Termine o "DBT"). Sulla base della modifica proposta dall'Autorità, ciò comporterebbe la classificazione a sofferenza del mutuo residenziale fondiario di € 300.000 in capo alla BCC, nonostante il cliente possa risultare regolare nei pagamenti e non abbia nessun scaduto per quanto concerne il ripagamento dello stesso.

Tale classificazione comporterebbe l'avvio di azioni giudiziali verso il debitore, con il rischio di un decreto ingiuntivo sull'immobile. Ciò potrebbe implicare un rischio reputazionale e legale per la BCC verso cui è vantato il mutuo in quanto il cliente, non presentando scaduti e/o irregolarità su quella specifica entity, potrebbe impugnare la classificazione al fine di evitare l'*enforcement* dell'immobile

### **Considerazioni conclusive**

Alla luce di quanto descritto precedentemente, il Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA auspica che Banca d'Italia richieda il solo allineamento tra i macro-stati di "performing" e "non performing", in coerenza con quanto prescritto dall'EBA, non richiedendo l'allineamento tra le sottocategorie del default, in particolare per quanto concerne l'allineamento dello stato di "Sofferenza".

Inoltre, nel caso la suddetta modifica venga portata approvata, si ritiene da ultimo necessario evidenziare all'Autorità l'esiguità dei tempi a disposizione del Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA per l'adeguamento a tali criteri, in ragione della prevista applicazione degli Orientamenti EBA a partire dal 1° gennaio 2021. Gli effetti della nuova disciplina sulle segnalazioni di vigilanza e i bilanci si produrrebbero infatti già a partire a tale data, come peraltro già comunicato dallo scrivente Gruppo al proprio JST.

In proposito, si auspica che Banca d'Italia tenga conto del complesso percorso di adeguamento e che valuti delle tempistiche congrue per permettere al Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA di poter rispettare la specifica disciplina precedente discussa.